

OGGETTO: obblighi antiriciclaggio per i collegi sindacali e gli organi di controllo

Gentili Colleghi e Colleghe

Il Consiglio dell'Ordine, con l'ausilio della Commissione Antiriciclaggio, al fine di sensibilizzare tutti gli iscritti sulle previsioni contenute nel D. Lgs 231/2007 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, anche nella sua funzione di Organismo di autoregolamentazione, con la presente riassume gli adempimenti imposti a capo dei Componenti dei Collegi Sindacali e degli organi di controllo.

Il D.Lgs 25.05.2017 n. 90 nel rispetto della legge di delegazione Europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento al terrorismo ha recepito la direttiva 2015/849/UE (quarta direttiva), modificando il D.Lgs 21.11.2007 n. 231, Testo normativo di riferimento, **con decorrenza dal 04.07.2017.**

Il testo normativo in vigore ha ampliato gli obblighi a carico dei componenti del Collegio Sindacale e degli organi di controllo. Il nuovo Articolo 3 del D.Lgs. 231/2007 "Soggetti obbligati", non conferma l'esonero dagli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del Collegio Sindacale (privi della funzione di revisione) e degli organi di controllo di soggetti "non destinatari". Pertanto, a decorrere dal 04.07.2017, i componenti del Collegio Sindacale (privi della funzione di revisione) e degli organi di controllo di soggetti "non destinatari" degli obblighi antiriciclaggio, sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, e in particolare:

- i) adeguata verifica del cliente
- ii) conservazione dei dati
- iii) segnalazione delle operazioni sospette
- iv) comunicazioni oggettive
- v) comunicazioni infrazioni in materia di limitazioni all'uso di denaro contante.

Avuto riguardo gli obblighi a carico dei Collegi Sindacali con funzione di revisione legale e organi di controllo di soggetti "non destinatari", si precisa come fossero già tenuti anche nella previgente normativa al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del denaro contante. Per tali soggetti è stato previsto, quale elemento di novità a fianco delle SOS, anche quello delle comunicazioni oggettive: obbligo di trasmissione alla UIF, con cadenza periodica, dei dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (nuovo art. 47 co. 1 del DLgs. 231/2007).

Per i Collegi Sindacali e organi di controllo (ad esclusione dell'Organismo di Vigilanza espressamente escluso dal nuovo Testo) di soggetti "destinatari", è stato confermato l'obbligo di vigilanza sul rispetto da parte di quest'ultimi della normativa del D.Lgs. 231/2007. Essi sono inoltre tenuti a:

- vi) comunicare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- vii) comunicare senza ritardo alla Ragioneria Territoriale dello Stato la violazione dell'uso di denaro contante;
- i) comunicare senza ritardo all'Autorità di vigilanza e Amministrazioni e organismi interessati le violazioni agli obblighi di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive. Tale obbligo ha subito però una limitazione ai soli casi di violazioni gravi o ripetute o plurime o sistematiche.

Si ricorda che sul sito www.cndcec.it è disponibile il software AS-SOS per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette per il tramite del Consiglio Nazionale a seguito Protocollo d'intesa siglato con l'UIF, che garantisce la ricezione delle segnalazioni sospette all'UIF in forma anonima.

Cordiali saluti

Commissione Antiriciclaggio